



REGIONE MARCHE



Servizio Infrastrutture, Trasporti , Energia
P.F. Difesa del Suolo – Autorità di Bacino Regionale

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
Convegno - 6 giugno 2014

Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di
assetto del territorio

D.G.R. n. 53 del 27/01/2014
VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA E
INVARIANZA IDRAULICA

Arch. Patrizio Lazzaro



V.C.I. e I.I. come parte organica di un disegno complessivo più vasto



Proposta post evento alluvioniale del marzo 2011 della P.F. Difesa del Suolo

Testo organico strutturato su tre direttrici:

- Disposizioni per il territorio Agricolo-Forestale (Aumentare tempo corrivazione e "trattenere" l'acqua sui versanti) - SOSPESA
- Disposizioni per la gestione dei Corsi d'Acqua (Facilitare gli interventi di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua) - L.R. 31/2012
- Compatibilità Idraulica delle trasformazioni territoriali (Verifica di compatibilità idraulica su strumenti pianificazione territoriale e invarianza idraulica trasformazioni territoriali) – L.R. 22/2011



LA L.R. 22/2011



PREMESSA

Tra le finalità vi è anche quella della tutela idrogeologica del territorio regionale (Capo II)

Art. 1

2. La disciplina di cui alla presente legge è finalizzata in particolare a:

..... (omissis)....

f) aumentare il livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico;

g) mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;

..... (omissis)



LA L.R. 22/2011



Strategie integrate di intervento

- **Accertamento della "compatibilità" idraulica** degli strumenti di pianificazione territoriale di nuova formazione (anche per le aree di recupero e riqualificazione urbana) nell'ottica di una progressiva riduzione/dimunzione dello specifico rischio.

Per tali strumenti è richiesto il controllo del "carico idraulico" in modo da evitarne l'incremento e un pregiudizio per la sua riduzione, anche futura, prevedendo la preventiva valutazione della necessità di realizzare opere "strutturali" di mitigazione a beneficio anche del costruito attuale;

- di fissazione del **principio di "invarianza idraulica"** delle trasformazioni territoriali (anche derivanti da recupero e riqualificazione urbana) per le quali sono richieste misure compensative rivolte ad "assorbire-compensare" la "perturbazione-incremento" dei deflussi superficiali derivanti dalla maggiore/diversa impermeabilizzazione di superfici.



L.R. 22/2011 – art. 10, Compatibilità Idraulica



Art. 10 (*compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali*)

1. Gli strumenti di trasformazione del territorio e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello.

Introduzione della Verifica di Compatibilità Idraulica, volta a evitare l'aggravamento del livello di rischio idraulico. La Verifica di compatibilità idraulica si applica ai vari strumenti/attività di trasformazione del territorio e loro varianti (non solo alle aree di recupero e riqualificazione urbana).



L.R. 22/2011 – art. 10, Compatibilità Idraulica

.....

2. Ai fini di cui al comma 1, la verifica di compatibilità valuta l'ammissibilità degli interventi di trasformazione considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della pericolosità.

Con la Verifica di Compatibilità Idraulica, si valuta la compatibilità degli interventi di trasformazione con le pericolosità idrauliche, prevedendo eventuali interventi per la mitigazione del rischio e per la riduzione della pericolosità.



L.R. 22/2011 – art. 10, Invarianza Idraulica

.....

*3. Al fine altresì di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale deve prevedere misure compensative rivolte a perseguimento del principio dell'**invarianza idraulica** della medesima trasformazione.*

Introduzione del principio dell'Invarianza Idraulica,
per evitare gli effetti negativi legati all'aumento del
coefficiente di deflusso



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche

.....

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di cui al comma 1, nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 e 3, anche con riferimento ad aree di recupero e riqualificazione urbana.

I "CRITERI" SONO STATI APPROVATI CON D.G.R. N. 53 DEL 27 GENNAIO 2014



L.R. 22/2011 – art. 10, Opere mitigazione pericolosità



5. Le opere necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e relative alla riduzione del rischio idraulico (opere di difesa fluviale, invasi compensativi, aree verdi conformate in modo da massimizzare la capacità di invaso e laminazione e simili) e geologico (rilevati e valli artificiali e simili) sono classificate tra le opere di urbanizzazione primaria e le aree cui vengono conferite funzioni mitigative o compensative devono essere ricomprese nel perimetro considerato, anche se non strettamente contigue alle aree di trasformazione.

Introduzione dell'indicazione che le opere per la mitigazione della pericolosità idraulica e geologica sono opere di urbanizzazione primaria e che sono ricomprese nel perimetro delle aree di trasformazione



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – STRUTTURA

La parte avente natura più strettamente “dispositiva”, divisa in quattro Titoli:

- Disposizioni generali
- Verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione
- Invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali
- Disposizioni Finali

Per garantire una migliore applicabilità sono stati inoltre pubblicati sul sito internet dell'Autorità di Bacino Regionale

(www.autoritabacino.marche.it) documenti tecnici esplicativi relativi

a:

- Sviluppo V.C.I.
- Sviluppo I.I.
- Accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo I – Disposizioni generali



(cap. 1.2)

L'ambito di applicazione riguarda l'intero territorio regionale

Le norme (USI) previste dal P.A.I. (ovvero dal Piano di Bacino) di riferimento si applicano;

EFFETTI: (cap. 1.3)

Gli enti competenti:

Accertano sia eseguita la V.C.I. (come da previsioni del Titolo II) per gli strumenti di pianificazione territoriale (N.B. PER ESPRESSA PREVISIONE DELLA L.R. 22 SOLO A QUELLI ADOTTATI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE)

Accertano siano applicate le disposizioni per l'I.I. (come da previsioni del Titolo III) in sede di rilascio di titolo abilitativo ad attività di trasformazione comportanti variazioni di permeabilità superficiale



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo I – Disposizioni generali



(cap. 1.4)

L'aggiornamento (eventuale) dei "Criteri" è di competenza della Giunta regionale (in sintesi può avvenire con D.G.R. e configura una possibilità piuttosto snella e celere per un eventuale aggiustamento in seguito ad eventuali necessità che dovessero emergere in sede di prima applicazione)



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo II – VCI ambito applicazione



(cap. 2.2)

Definisce l'**ambito di applicazione** "operativo" della VCI che riguarda gli **strumenti di pianificazione** territoriale generale e attuativa (e loro varianti) da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di **modificare il regime idraulico**

Tipologia e casistica di strumenti di pianificazione da assoggettare a V.C.I. sono elencate riferendosi a:

Introduzione di **maggiore capacità edificatoria o incremento del rapporto di copertura**

Superficie territoriale oggetto di varianti e "stato di edificazione" dell'area (limite di superficie diverso se edificata o non)

Introduzione di destinazione d'uso che determinano un potenziale aumento dell'e al rischio idraulico (viene fornito uno schema di riferimento)



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo II – VCI ambito applicazione



(cap. 2.2)

- a) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che comportano maggiore capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri (per rapporto di copertura si intende quello tra la superficie fondiaria e la superficie territoriale complessiva);
- b) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non incrementando il rapporto di copertura vigente, riguardino aree comunque denominate, interessanti superfici maggiori di 2 ha, che non possono essere considerate di completamento in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lett. b) del D.M. 1444/1968.



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo II – VCI ambito applicazione

(cap. 2.2)

- c) Strumenti di pianificazione territoriale generale e loro varianti che, pur non rientrando nelle fattispecie delle precedenti lettere a) e b), introducono destinazioni d'uso che possono determinare un aumento dell'esposizione al rischio idraulico, valutate secondo lo schema riportato in Appendice, tra le Definizioni, alla voce "Esposizione".
- d) Strumenti di pianificazione territoriale attuativa previsti dalla Legge regionale 34/1992 e dalle vigenti disposizioni normative di altri settori



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo II – VCI – INDICAZIONI OPERATIVE

(cap. 2.3)

La V.C.I. è a cura del soggetto attuatore/proponente dello strumento di pianificazione.

In qualità di **Autorità Idraulica** la Provincia esprime le proprie **valutazioni sulla V.C.I.**

Inoltre in virtù delle funzioni conferite in materia di “compatibilità geomorfologica” ex art 89 DPR 380/2001 e di Valutazione Ambientale Strategica – VAS – può definire modalità di omogeneizzazione e raccordo delle materie sopra elencate rispetto alla “compatibilità idraulica”



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – Titolo IV – DISPOSIZIONI FINALI



(cap. 4,1)

Gli strumenti attuativi di strumenti di pianificazione territoriale adottati dopo l'entrata in vigore dei Criteri

- Sono assoggettati unicamente alle previsioni del Titolo III - Invarianza Idraulica – se già in avanzata fase di completamento (ed in funzione delle specifiche condizioni)
- Sono assoggettati anche alle previsioni del Titolo II – V.C.I. - negli altri casi (anche in questo caso si tiene conto sia dello stato di attuazione sia delle risultanze delle analisi)

Per ciò che riguarda l'invarianza idraulica, gli interventi edilizi di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, qualora non possano soddisfare i requisiti richiesti, soddisfano quelli consentiti dalle specifiche condizioni locali



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – LE PRIME F.A.Q.



Paragrafo 1.1 punto a): la Verifica di Compatibilità Idraulica (d'ora in avanti V.C.I.) è prevista per strumenti di pianificazione del territorio. Tale obbligo è da riferirsi anche ai piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. N.34/92 conformi ai “PRG vigenti” alla data di entrata in vigore della L.R. 22/2011?

RISPOSTA. Per espressa previsione della L.R. 22/2011, (art. 13, c.4) “4. La verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 e le disposizioni di cui al comma 3 (n.d.r. regime transitorio) del presente articolo si applicano agli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Pertanto, si applica anche ai piani attuativi conformi ai PRG vigenti se non applicabili le esclusioni delle disposizioni finali



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – LE PRIME F.A.Q.



Paragrafo 1.2, ultimo capoverso: "*Nelle aree perimetrare dai PAI si applicano le disposizioni di detti piani*". Ciò implica che, se l'area in trasformazione è perimetrata dai P.A.I., non si applica affatto la DGR n.53/2014?

RISPOSTA. No, l'interpretazione è errata. Tale frase vuole indicare che nelle aree perimetrare dai PAI valgono le relative norme su usi e trasformazioni consentite, ma la D.G.R. 53/2014 si applica.

Per quanto riguarda l'Invarianza idraulica, al paragrafo 3.1, penultimo capoverso, è indicato che si applica a tutto il territorio regionale, salvo disposizioni restrittive ovvero più cautelative approvate dalle norme di attuazione dei piani di bacino o altri strumenti redatti dalle Autorità di Bacino/Distretto.



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – LE PRIME F.A.Q.

Paragrafo 2.2: Alla luce della definizione degli ambiti di applicazione, una variante riduttiva che interessi un'area superiore a 2ha è assoggettabile a V.C.I.?

RISPOSTA. E' assoggettabile se non ricade nei casi di esclusione dall'assoggettamento alla Verifica di Compatibilità Idraulica indicati al punto 2.2.. Per quanto indicato al punto b di detto paragrafo vi ricade se le aree interessate non possono considerarsi di completamento in quanto non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lett. b) del D.M. 1444/1968.



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – LE PRIME F.A.Q.



Paragrafo 2.3: *"L'Autorità Idraulica accerta sia eseguita la V.C.I. ed esprime proprie ulteriori valutazioni che vengono allegate al provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione". Tali valutazioni assumono carattere vincolante?*

RISPOSTA. La valutazione dovrebbe avere natura obbligatoria, consultiva ma non vincolante (salvo che l'Autorità idraulica non voglia imporre divieti ai sensi dell'art. 16, c. 1 lettera a) della L.R. 13/99). In ogni caso si è del parere che il mancato rispetto delle valutazioni da parte del Comune, se ciò determina una minore tutela, esponga lo stesso ente (amministrazione e/o responsabile tecnico) alle conseguenze relative (civili e penali), nel caso in cui dalla mancata considerazione di tali valutazioni si determinano danni a beni e persone a seguito di un evento alluvionale.



L.R. 22/2011 – art. 10, Criteri e indicazioni tecniche – LE PRIME RIFLESSIONI



- Gli strumenti di Pianificazione territoriale attualmente vigenti non sono “pensati” per soddisfare l'Invarianza Idraulica; in sede di applicazione attenzione alla possibile mancanza di spazi ove realizzare le opere necessarie
- Gli effetti positivi sperati potranno essere apprezzabili nell'immediato?
- Sarà un'esperienza da fare tutti assieme!
- La condivisione delle esperienze permette comunque di modificare il tiro!
- L'obiettivo di tutti è sempre una maggiore “Sicurezza” ed una migliore “Difesa” idraulica del Territorio !